



IL COSTITUZIONALISMO MULTILIVELLO NEL TERZO MILLENNIO:
SCRITTI IN ONORE DI PAOLA BILANCIA
2 FEBBRAIO 2022

Risarcire senza richiesta. La Corte di
Strasburgo alle prese con il principio di
corrispondenza tra chiesto e
pronunciato

di Davide Galliani
Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Milano

Risarcire senza richiesta. La Corte di Strasburgo alle prese con il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato*

di Davide Galliani

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico
Università degli Studi di Milano

Abstract [It]: L'articolo approfondisce la questione del risarcimento dei danni morali alla Corte di Strasburgo, in particolare nel caso in cui la parte ricorrente non ne abbia quantificato l'ammontare. Lo spunto è fornito da un caso concreto (Nagmetov v. Russia, G.C., 30 marzo 2017), che serve all'Autore per esporre riflessioni su diverse tematiche: il rispetto del principio del "ne ultra petitem", la ragionevole durata del procedimento, la tenuta dei precedenti, il rispetto delle rules che governano la Corte e la certezza del diritto.

Abstract [En]: The paper examines the issue of compensation for moral damage in the European Court of Human Rights case-law, especially when the applicant has not quantified the amount. The starting point is provided by the Nagmetov case (Nagmetov vs Russia, G.C., 30 March 2017). The Author reflects on various issues, as the "ne ultra petitem" principle, the duration of the proceedings, the value of well-established case law, the rules of the Court, and the legal certainty.

Parole chiave: danni morali; *ne ultra petitem*; principio di corrispondenza; risarcimento; Corte di Strasburgo
Keywords: moral damages; *ne ultra petitem*; correspondence principle; refund; European Court of Human Rights

1. A volte, i casi della vita lasciano i commentatori (ed in modo particolare i giuristi) letteralmente senza parole, quasi incapaci di prendere una qualche posizione¹. Eppure, il diritto è una scienza pratica. E i giudici non hanno il privilegio della dottrina, quello di potersi limitare a sollevare dubbi, senza scioglierli. Il giudice deve decidere o meglio deve rispondere a ciò che viene chiesto. Poi serve la conoscenza del diritto, che si acquisisce sui banchi delle università e nella concreta esperienza quotidiana maturata "sul campo"; è necessaria l'imparzialità, la quale è soprattutto un valore etico-morale; e di certo servono altre

* Articolo sottoposto a referaggio. Dedico queste brevi riflessioni a Paola Bilancia, con la quale da un quarto di secolo (!) si parla anche di sensibilità umana dei giuristi ed in modo particolare dei costituzionalisti. In questi anni di dialogo il tema "Europa" è sempre stato al centro, ed ha sempre avuto il giusto peso il ruolo della Corte di Strasburgo, la quale, pur tra molti difetti che la caratterizzano, ha comunque avuto il pregio di risolvere o almeno di tentare di risolvere molte questioni che riguardano l'innesto del senso di umanità nel discorso giuridico. Grazie quindi a Paola Bilancia per gli scambi di opinione, utili davvero molto, anche perché sempre franchi e senza reticenze.

¹ Si v. di recente T. GAZZOLO, *Il caso giuridico. Una ricostruzione giusfilosofica*, Giappichelli, Torino, 2018.

cose, tutte molto rilevanti². Prima di tutto però il giudice deve avere contezza dei propri limiti, uno dei più rilevanti è proprio il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato³.

Che è un principio la cui rilevanza non deve mai essere sottaciuta. Come ha scritto Jeremy Waldron, per un giudice il pronunciarsi sul chiesto significa assumere una precisa idea a fondamento dell'intero sistema giuridico, vale a dire l'idea che il diritto è un modo di "governare" le persone trattandole con rispetto⁴. Del resto, è questa la stessa idea di chi vuole prendere i diritti sul serio, se è vero che alla base della riflessione di Ronald Dworkin vi è un diritto più fondamentale di tutti gli altri, ossia l'eguale considerazione e il rispetto che meritano tutti gli esseri umani⁵.

2. Non di meno, anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato incontra dei limiti. Che non sono le "esternazioni" delle quali sono piene le sentenze (e non importa siano condivisibili) o gli *obiter dicta* (che spesso appaiono importanti non meno della *ratio decidendi*), ma dipendono da altri fattori, alcuni virtuosi. Tra questi, uno importa mettere in risalto: un profondo concetto di umanità, una forte tensione in grado di piegare la certezza con la giustizia del diritto, anzi con la giusta giustizia. Non si tratta di un vago e non-perimetrabile senso di giustizia, è qualcosa di ulteriore e diverso, di più profondo: è la giusta giustizia, che riguarda quei casi della vita, straordinari ed eccezionali, che ne permettono l'affermazione, anche a scapito della certezza. Non esistono confini stabili, quello che appare importante è sottolineare che, in casi straordinari ed eccezionali, l'umanità può addirittura "sconfiggere" il chiesto-pronunciato, pur essendo questo interpretabile proprio a garanzia di ogni essere umano. Non si tratta solo di affermare che "giustizia è fatta", no, in questi casi-limite a farsi è la "giusta-giustizia".

3. Esattamente così è accaduto in *Nagmetov v. Russia* deciso il 30 marzo 2017 dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo. Il signor Nagmetov ricorre a Strasburgo perché suo figlio Murad, durante una manifestazione in Russia, è stato ucciso dal lancio di un lacrimogeno da parte della polizia. A livello interno non è stata fatta alcuna chiarezza sull'accaduto. Le attività investigative sono state aperte e chiuse

² Un quadro sempre affascinante è tratteggiato da N. PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Giuffrè, Milano, 2007.

³ Ne valorizza la portata, in modo efficacissimo, tra gli altri, M. TARUFFO, *Verso la decisione giusta*, Giappichelli, Torino, 2020, *passim*, in quella che è una raccolta di scritti di uno dei più importanti giuristi italiani della seconda metà del Novecento, di recente scomparso. Ho avuto il privilegio di dialogare spesso con Michele Taruffo, il quale, oltre ad avere una vera e propria caratura internazionale, come dimostra la diffusione del suo pensiero ad esempio nei paesi di lingua spagnola-portoghese, è stato certamente uno dei primi processualisti italiani a cogliere appieno la svolta epocale avvenuta prima con l'approvazione della Costituzione e dopo grazie all'entrata in funzione della Corte costituzionale.

⁴ Di recente, il giurista neozelandese è tornato sul punto: si v. J. WALDRON, *Il rule of law e l'importanza della procedura*, in *Rule of Law. L'idea della legalità*, a cura di G. Pino, V. Villa, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 357 ss.

⁵ Si v. R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio* (1977), il Mulino, Bologna, 1982.

più di una volta ed a un certo punto si è messa la parola fine poiché era sparito il lacrimogeno che aveva causato la morte.

La Corte di Strasburgo prende una chiarissima posizione, identica sia in Camera sia in Grande Camera. All'unanimità, prima i sette poi i diciassette giudici della Corte riscontrano una violazione, procedurale e sostanziale, dell'art. 2 della Convenzione. Fino a qui, tutto bene. Questa è la Corte di Strasburgo.

Il problema è un altro. Il ricorrente non ha mai quantificato l'ammontare del risarcimento per i danni *non-pecuniary*, nonostante la Corte durante la procedura abbia chiesto di specificarlo. Perché il ricorrente non ha mai avanzato la richiesta di una somma anche indicativa, che poi la Corte poteva meglio considerare, riservando attenzione all'opinione della parte resistente? La risposta è incredibile e allo stesso tempo semplice: non è stato in alcun modo possibile quantificare, in termini monetari, la perdita del proprio figlio. Questo è ciò che ha sostenuto il signor Nagmetov.

La Camera all'unanimità decide di corrispondere 50.000 euro come risarcimento. La Grande Camera (il *referral* è stato chiesto dal Governo), quattordici voti contro tre, conferma la scelta della Camera. Tra i tre giudici dissenzienti, il Presidente della Corte.

4. Ecco sparsi solo alcuni dei problemi che una tale decisione implica.

A) Il mancato rispetto del principio di corrispondenza, che la Corte chiama il *ne ultra petitum*. Attenzione però: se vi è una corte al mondo entro la quale non hanno cittadinanza i dogmi questa è la Corte di Strasburgo, quindi serve ricordare che questa Corte può riqualificare una doglianza, al fine di assicurare giusta giustizia. Ad esempio, un ricorso che prospetta la violazione dell'art. 6 può essere "rimodellato" in violazione dell'art. 2⁶. Comunque sia, nel caso di specie, sul risarcimento non vi è "rimodulazione": in *Nagmetov* non vi è alcun chiesto e il motivo lo abbiamo detto. Si parte da zero, dal niente, da un non chiesto. La Corte, pertanto, almeno da un punto di vista formale, si pronuncia letteralmente su qualcosa che non è stato chiesto.

B) La ragionevole durata del processo. La congiunta opinione dissenziente dei tre giudici in Grande Camera stima in circa dodici-diciotto mesi il tempo necessario per una ponderata valutazione riguardante l'ammontare del risarcimento nel caso in cui si debba partire da zero. Non solo. Dovendosi *de facto* spezzare in due la decisione, una sulla violazione e una sul risarcimento, il rischio è anche di dover utilizzare risorse (per la seconda) che potrebbero invero essere utilizzate per lo "smaltimento" dell'arretrato. In ogni caso, sostengono i tre giudici dissenzienti, tra i quali ripetiamo il Presidente, il Bilancio della Corte non è illimitato.

⁶ Un esempio molto significativo è *Valiuliene v. Lituania*, II sezione, 26 marzo 2013. Un caso di violenza domestica che la ricorrente aveva portato alla Corte in termini di violazione degli artt. 6 e 13, ma la Corte "rimodella" inquadrandolo entro gli artt. 3 e 8.

Aggiungiamo solo una chiosa a queste argomentazioni. La Grande Europa, come la Piccola Europa, a volte sono utili per difendersi dall'erompere delle logiche efficientistiche proprie di altre culture giuridiche, altre volte, invece, non fanno altro che inglobarle, le esprimono, ne sono addirittura i “campioni”, con tutte le conseguenze del caso. In pochissime parole: cosa ci restituirà l’abito che indossiamo con troppa disinvoltura, grazie al quale parametrriamo in termini quantitativi ciò che abbiamo fino a poco tempo fa valutato in senso qualitativo? Dopo le leggi, è arrivato il momento delle sentenze, da intendersi al pari di “prodotti” di una procedura che deve soddisfare requisiti di efficientismo. Una catena di montaggio che rischia di radere al suolo non poche garanzie conquistate nel tempo a difesa principalmente delle persone poco facoltose. Il neoliberalismo applicato alla giustizia sta avendo effetti devastanti, come dimostrato in modo chiarissimo da Antoine Garapon⁷.

C) Il valore dei precedenti, in un duplice senso, guardando al passato e al futuro. Nel primo senso, la prevalente giurisprudenza precedente della Corte aveva assunto una posizione chiara sui ricorsi nei quali non vi era indicazione di alcun ammontare del risarcimento: se non è chiesto, non vi può essere pronuncia. È vero però che non sono mancate soluzioni differenti, basate sulle circostanze eccezionali dei casi: si è ritenuto sufficiente ad esempio che il ricorrente si esprimesse nel senso di desiderare un risarcimento, anche senza quantificarlo (fermo ovviamente il nesso causale tra violazione e risarcimento)⁸. Da questo punto di vista, il problema principale è il seguente: l’esclusione del contraddittorio con la parte resistente e più in generale l’assenza di contraddittorio nella procedura. Di norma, il ricorrente quantifica il risarcimento, la parte resistente ne è informata, formula le proprie valutazioni, la Corte infine decide. Nel caso di assenza di quantificazione, vi è anche assenza di contraddittorio. Se la Corte decide *motu proprio*, il contraddittorio è inesistente. In effetti, in *Nagmetov* il problema è evidente: che questo caso non sia in perfetta linea con i precedenti è fuori discussione.

Quanto al futuro di *Nagmetov*, che la Corte sia in grado di confermarlo è dubbio. Dipenderà da molti aspetti, soprattutto dal verificarsi di un caso particolarmente “utile” per ritornare sulla questione, che ad ogni modo, per come risolta nel caso qui discusso, avrà certamente una prospettiva di consolidamento molto complicata. Ecco quindi un altro aspetto che questa decisione permette di evidenziare: tra tutti i modi con i quali regolare il traffico giurisprudenziale sull’asse Strasburgo-Italia, in effetti, il riferimento alla giurisprudenza consolidata è forse quello che appare meno persuasivo, di certo aiuta poco se lo scopo è quello di fare un poco di ordine, scopo che a nessuno può apparire oggi di secondaria importanza.

La Corte fa evolvere la sua giurisprudenza grazie a continui e piccoli ritocchi più che a grandi rivoluzioni, usa spesso il *distinguish*, anche perché i fatti dei casi concreti sui quali interviene sono davvero uno diverso

⁷ Si v. A. GARAPON, *Lo Stato minimo. Il neoliberalismo e la giustizia* (2010), Cortina, Milano, 2012.

⁸ Si v. P. PINTO DE ALBUQUERQUE, A. VAN AAKEN, *Punitive Damages in Strasbourg*, in *University of St. Gallen Law School. Law and Economics Research Paper Series*, Working Paper no. 2016-05, Mat 2016.

dall'altro, e quando sono ripetitivi adotta strategie di intervento del tutto peculiari, come le sentenze-pilota o quasi-pilota. Vedremo cosa accadrà rispetto alla tenuta di *Nagmetov*, se al momento opportuno la Corte intenderà tornare sui propri passi oppure vorrà tratteggiare in modo ancora più minuzioso il contorno del problema chiesto-pronunciato.

D) Vi è poi una complicazione riguardante i poteri della stessa Corte. Ad oggi, l'unica corte internazionale che può decidere *motu proprio* di accordare il risarcimento è la Corte penale internazionale e questo però avviene pur sempre basandosi su un'esplicita e dettagliata previsione del suo Statuto (art. 75). A questo riguardo, serve anche aggiungere che la Corte di Strasburgo è invece l'unica corte internazionale che può autonomamente adottare e modificare le proprie Regole di procedura. In effetti, il “rimprovero” alla maggioranza da parte dei tre giudici dissenzienti non è irragionevole: se si vogliono modificare le *Rules*, il luogo adatto non è una sentenza, ma la *Plenary* della Corte. Non diciassette ma quarantasette giudici, dopo attenta e calibrata valutazione, sganciata dal caso da decidere. Una sorta di difesa della procedura al quadrato: di quella prevista nelle *Rules* e di quella per modificarle.

E) Che dire della certezza del diritto? L'eguaglianza, con quanto deciso in *Nagmetov*, è sotto una pressione incredibile. Non sarebbe facile immaginare delle “tabelle” utili al giudice di Strasburgo per garantire maggiore certezza. I casi sono talmente diversi tra loro che siffatta ipotetica tabella difficilmente potrebbe mai vedere la luce, fermo che, sempre la si voglia adottare, non risolverebbe il fondo del nostro problema, poiché la vera questione è l'assenza di richiesta e non tanto la maggiore o minore entità del risarcimento⁹.

F) Infine, il tema dell'importanza delle regole di procedura, in altri termini del valore della procedura rispetto alla sostanza. Se sulla procedura bisogna essere inflessibili, per poter essere flessibili sulla sostanza, allora questo caso è particolarmente complicato. La sostanza è la conoscenza del diritto, l'imparzialità, in una parola la capacità (come sostiene Aharon Barack) di ben giudicare (di ben pronunciarsi)¹⁰.

Implica e non esclude flessibilità, capacità di adattamento, di comprensione, di individualizzazione. La procedura invece è altro. Non è il merito, è il metodo e deve essere inflessibile, poiché è l'unica garanzia per giungere a una decisione relativamente giusta. Vero che procedura e sostanza non sono due cose nettamente distinguibili, ma una decisione adottata al di fuori delle regole procedurali difficilmente potrà

⁹ L'entità del risarcimento in ogni caso è deciso dalla Corte seguendo in modo particolare tra le altre due direzioni. I suoi precedenti, questo è ovvio. Ma anche i riflessi politico-istituzionali delle dichiarazioni di violazione: in non pochi casi, la Corte non accorda il risarcimento (nonostante sia stato chiesto) ritenendo sufficiente la dichiarazione di violazione, e questi casi sono appunto quelli nei quali i riflessi politico-istituzionali della violazione sono di notevole rilevanza. Ad esempio, nelle numerose pronunce con le quali la Corte dal 2013 ha dichiarato in violazione dell'art. 3 la pena perpetua senza possibilità di accedere alla liberazione condizionale non è mai stato accordato alcun tipo di risarcimento (a parte quello ovviamente per le spese legali), tranne in un caso (*Trabelsi v. Belgio*) del tutto peculiare (il ricorrente era stata già estradato negli Stati Uniti prima della decisione della Corte, nonostante la *interim measures* concessa e apertamente violata dal Belgio).

¹⁰ Si v. A. BARAK, *La discrezionalità del giudice* (1989), Giuffrè, Milano, 1995.

essere giusta¹¹. Poi dipenderà dalla bontà delle regole, ovvio. Ma una volta poste, certo non mancano gli spazi per fare giustizia, nel rispetto delle regole.

Nel caso *Nagmetov* la procedura soccombe rispetto alla giustizia, anzi alla giusta giustizia. E questo non per forza di cose deve essere valutato in modo positivo.

5. Ma la domanda più profonda che il caso *Nagmetov* riconsegna ai giuristi è se può esistere un diritto che non sia umano. Si può sostenere, come fanno i tre giudici dissenzienti in *Nagmetov*, che da un punto di vista umano sono d'accordo con il risarcimento ma non lo sono da un punto di vista giuridico? Questo è il cuore del problema.

Aiuta l'eccezionalità del caso specifico per garantire la "vittoria" dell'umanità sul diritto? Come dare torto al ricorrente quando sostiene che la vita di suo figlio non è quantificabile in termini monetari e per questo non ha chiesto il risarcimento? Possiamo sostenere che di conseguenza al ricorrente è giusto non accordarlo? O, invece, il giudice lo comprende, ne capisce la sincerità e – pur andando oltre il chiesto-pronunciato, creando incertezza e possibile futura diseguaglianza, correndo i rischi di accrescere l'arretrato di casi e via dicendo – decide per lui quanto non è stato in grado di chiedere? Un caso del genere è in grado di attirare una quantità non indifferente di questioni problematiche. Alla fine, tuttavia, sarebbe questa la domanda alla quale si dovrebbe tentare di rispondere: esiste un diritto che non sia umano?

6. L'esperienza potrebbe contribuire a diradare almeno qualche problema. Esperienza intesa come storia, insegnamento che il passato recapita al presente. E allora: sono proprio i casi nei quali si vuole rendere giustizia a tutti i costi (la giusta-giustizia) quelli che sono poi "facilmente" dimenticati perché sovrastati da altri nei quali le soluzioni sono più "in linea" con le previsioni scritte. Se rimangono "in piedi" è proprio perché sono davvero eccezionali. Di norma, sono invece "schiacciati" dallo scorrere della giurisprudenza che, giustamente, deve applicare la legge, anche se conduce a ingiustizia¹². Se rimangono "in piedi", comunque, servono a ricordare che il progresso in definitiva verso un mondo migliore dipende certamente dall'eguaglianza, dalla certezza, dalla prevedibilità, ma anche in alcune circostanze dal coraggio

¹¹ Si v. F. SCHAUER, *Il ragionamento giuridico. Una nuova introduzione* (2009), Carocci, Roma, 2016 e ID., *La forza del diritto* (2015), Mimesis, Milano, 2016.

¹² Mi riferisco alla giurisprudenza intesa nel suo complesso e in senso diacronico. Se si guarda la giurisprudenza in senso generale e in prospettiva diacronica, le disapplicazioni della legge per contrasto con la Costituzione (ove possibili) e il sollevamento di questioni di costituzionalità al giudice delle leggi sono momenti comunque eccezionali, nel senso che non costituiscono il normale esercizio della funzione giurisdizionale. La quotidianità del giudicare è fatta più di casi nei quali il giudice decide nonostante la legge ingiusta che di eventi di rottura come sono la disapplicazione o il sollevamento di una questione di costituzionalità.

e dall'intraprendenza di chi è andato contro ogni regola pur di garantire giustizia in un caso eccezionale. In definitiva, però, l'esperienza insegna di utilizzare cautela, particolare cautela, la famosa *giuris-prudenza*. Il giudice, non di meno, ha connaturato nella sua funzione oneri e onori. Il dover decidere (il dover rispondere) è questo: un onere e un onore¹³. Nel caso del quale abbiamo discusso la Corte di Strasburgo ha deciso di decidere. Non difficile immaginare che altre corti si sarebbero trincerate dietro alla “maledetta” e “utilissima” procedura, decidendo di non decidere. Alla Corte di Strasburgo di conseguenza va riconosciuto almeno il coraggio¹⁴. Ma non basta, anche a voler aggiungere la duplice constatazione unanime di violazione dell'art. 2 della Convenzione. Il problema è il risarcimento, ossia il problema vero è la possibilità di essere umanamente d'accordo ma giuridicamente in disaccordo con la scelta di accordarlo anche quando non è stato chiesto.

Il signor Nagmetov, rivolgendosi alla Corte di Strasburgo, ha fatto quello che molti avrebbero fatto. Non tutti, ma molti. Ha compiuto semplicemente un atto umano. Non trovando alcuna soddisfazione interna, ha cercato il famoso giudice di Berlino, trovandolo a Strasburgo. Questo giudice non sappiamo se abbia veramente appagato il ricorrente. Forse sarebbe bastata la dichiarazione di violazione, forse no. Difficilissimo dire il senso dei 50.000 euro. È questa però l'ottica giusta per guardare alla decisione della Corte di Strasburgo: ha risposto, sostanzialmente, a quanto gli è stato chiesto? Sì, a suo modo ha risposto. Quando il ricorrente dice di non sapere come quantificare in termini monetari la perdita del proprio figlio, in fin dei conti, sta dicendo ai giudici: “pensateci voi, questo è ciò che vi chiedo”. La Corte all'unanimità ha dichiarato la violazione. Ad ampia maggioranza ha valutato lei quello che il ricorrente non è stato in grado di quantificare. Pur di garantire un qualche soddisfacimento al ricorrente, la Corte ha piegato a fin di bene i suoi precedenti, ha molto forzato, per giungere all'obbiettivo, chiare regole procedurali, ha messo a futuro repentaglio, sempre con cognizione di causa, il suo Bilancio e lo “smaltimento” dell'arretrato.

7. Soprattutto, la decisione della Corte ci ha ricordato che un diritto non umano è una contraddizione in termini e che l'unico modo ancora oggi possibile per rispondere è l'argomentazione e quindi per un giudice la motivazione delle decisioni, nelle quali si può pur sempre scrivere solo ciò che è dicibile, appunto che, in alcuni casi eccezionali, può essere l'umanità a prevalere, se si vuole la giusta giustizia, che tanta ne ha diffusa la Corte di Strasburgo, verrebbe da dire, a proposito, costi quel che costi.

Poi si potrà discutere sulla “solita storia” del governo dei giudici, sul pendolo che si è spostato dalla parte dei giudici e altro ancora. Tuttavia, i diritti sono diritti e se le autorità russe invece di far sparire il

¹³ Si v. G. TUZET, *Dover decidere. Diritto, incertezza, ragionamento*, Carocci, Roma, 2010.

¹⁴ Non di poca importanza, d'altro canto, rimarcare che lo Stato resistente, nel caso *Nagmetov*, era la Russia, che molti problemi ha procurato al sistema convenzionale nel suo complesso, e quindi anche al funzionamento della Corte, se solo si considera il mancato pagamento del contributo annuale per l'operatività del Consiglio d'Europa, dal quale dipende, finanziariamente, la Corte di Strasburgo.

lacrimogeno avessero fatto il loro mestiere magari non avremmo nemmeno scritto una riga sul potere dei giudici. Ben vengano più voci. La democrazia ne esce vittoriosa. Non esiste un'unica soluzione ai formidabili problemi che questo caso solleva, ma di certo il nostro signor Nagmetov chiedeva che qualcuno potesse comprendere il suo strazio. Chiedeva una cosa elementare, all'ultimo organo in Europa che lo avrebbe potuto comprendere. A volte si rimane fermi ai dogmi "sacri", come se il diritto fosse veramente una cosa diversa dal fatto, come se esistesse uno *ius constitutionis* a parte rispetto allo *ius litigatoris*, come se il giudizio astratto fosse realmente distaccato da quello concreto. In modo provocatorio, potremmo domandarci chi racconta queste artificiali distinzioni al signor Nagmetov...

Tutto al giorno d'oggi è misurabile quantitativamente, poco è rimasto al valutare qualitativamente. Non sono importanti i 50.000 euro accordati al ricorrente, questo è evidentissimo. I primi a saperlo sono i giudici di Strasburgo. Che quindi hanno voluto comunicare qualche cosa di diverso: infiliamo gli uni le scarpe degli altri, impariamo a camminare con le scarpe altrui. Hanno dato fiato al principio più universale che possa esistere: essere noi stessi il cambiamento del mondo che vorremmo vedere. Poi ci si può (anzi ci si deve) interrogare, serve riflettere, discutere di certezza e giustizia, di prevedibilità, di chiesto e di pronunciato, del senso sempre più umano e quindi costituzionale e convenzionale che deve assumere l'obbligo di motivazione, dell'importanza del consolidamento giurisprudenziale. Ma intanto il mondo avanza, grazie ai giudici, a quelli coraggiosi, a quelli di questa Europa che sembra oramai vada stretta a chiunque, ben disposto a discorrere di controlimiti, quasi propenso a sostenere che in fondo a noi "italiani" della Corte di Strasburgo interessano solo i casi che riguardano il "nostro" paese e via dicendo, con una sfilza di egoismi davvero imbarazzanti. Stiamo quasi arrivando a dire ai giudici europei di essere più italiani, quando è evidente che dovrebbe essere il contrario.

8. Uno dei precedenti più interessanti con il quale confrontare *Nagmetov* è sicuramente *Lallement v. Francia*, deciso dalla Terza Sezione nel merito l'11 aprile 2002, mentre sull'equa soddisfazione il 12 giugno 2003. Riteniamo rappresentativa della complessità del problema affrontato in questo scritto la posizione assunta da Jean-Paul Costa, che vota con la maggioranza (in entrambi i casi), anche se, nella sua opinione concorrente nella decisione sul merito, fa perfettamente intendere le sue perplessità, che alla fine "vince" con questa affermazione:

"tenendo conto dell'aspetto umano della vicenda, mi è sembrato allora che l'aggravio imposto al signor Lallement e alla sua famiglia, anche per la natura non negoziabile dell'indennizzo percepito, possa essere



qualificato esorbitante – e in fin dei conti non mi turba (*choque*, ndr) affatto che una corte dei diritti dell'uomo non faccia unicamente del diritto «puro»¹⁵.

Aveva ragione quello che sarebbe poi diventato il Presidente della Corte. Non può sconvolgere se una corte (europea) dei diritti umani ogni tanto afferma che non esiste un diritto che non sia umano.

¹⁵ Il caso di specie riguardava una espropriazione di terreni agricoli per un totale del 60%, cosa che rendeva non più possibile proseguire nelle attività di pascolo e pastorizia, attività che il ricorrente aveva ereditato dal padre e nelle quali erano coinvolti tutti i suoi famigliari. Il risarcimento proposto dalle autorità francesi non aveva tenuto in alcuna considerazione l'aspetto per così dire più umano della vicenda, poiché l'esproprio avrebbe di fatto reso impossibile il proseguimento di un'attività a fortissima tradizione famigliare.